

CLXIII.

TORNATA DEL 12 AGOSTO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VACCA.

Sommario. — *Aggiornamento della composizione degli uffici — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti — Discorso del Senatore Pernati contro il progetto — Risposta del Ministro delle finanze — Replica del Senatore Pernati — Adozione degli articoli 1 al 3 — Emendamento all'art. 4 del Senatore Siotto Pintor — Parole del Senatore De Monte in appoggio, e dei Senatori Jacquemoud, Pinelli e Mameli contro — Reiezione dell'emendamento Siotto Pintor — Approvazione dell'art. 4.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Debbo far presente che scadrebbe oggi il termine per la rinnovazione degli uffici, ma poichè pochi giorni ci dividono dalla proroga, o dalla chiusura della sessione, io consulterò il Senato se stima meglio di aggiornare questa rinnovazione alla prossima sessione, o di procedervi ora.

Chi opina che si possa la rinnovazione degli uffici aggiornare alla prossima sessione abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla istituzione della Corte dei Conti.

Nella seduta di ieri venne chiusa la discussione generale, passeremo perciò alla discussione degli articoli.

TITOLO I.

Dell'istituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1.

« È istituita la Corte dei Conti del Regno d'Italia. »
Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pernati. Nel prendere la parola in una così grave discussione confesso, onorevoli miei colleghi, che io provo una certa titubanza; titubanza che proviene da che non son uso a parlare in pubblico, e tanto più da che le mie parole potrebbero sembrare dettate da spirito di puntiglio o di amor proprio, per cui sarebbe pregiudicata quella poca, ed anzi menoma autorità che potrebbero avere.

Il Senato ricorda che io ebbi l'onore di far parte dell'ufficio centrale che propose alla sua approvazione il primo progetto di questa legge.

Questo progetto quale fu proposto dall'ufficio centrale del Senato, e con poche modificazioni da voi introdotte passò all'altro ramo del Parlamento, ed ora ci viene riproposto con molte ed importanti modificazioni, le quali vengono ad alterare essenzialmente, secondo il mio modo di vedere, il concetto della legge medesima.

Io dunque voglio senz'altro escludere ogni idea che possa parlare per puntiglio o per malinteso amor proprio per voler cioè sostenere l'opinione che l'ufficio centrale propugnò nella prima discussione, e comincerò col dichiarare che non mi farò a portare la questione sui punti che furono oggetto di più lunga discussione in questo recinto.

Il Senato ricorda che due erano i punti sui quali la discussione fu più lunga ed animata; quello dei ragionieri e quello del procuratore generale con un sostituto, che ci si proponeva di comprendere nella composizione della Corte dei Conti.

Io ho domandato...

Voci dal banco dell'ufficio centrale. La discussione generale è chiusa.

Senatore Pernati. Mi pare che mi si fa l'eccezione

che questa è discussione generale, e che la discussione generale fu chiusa. Confesso e dichiaro che ieri non ho sentito che la discussione generale si fosse chiusa. Quando si parlò di chiudere la discussione generale, parmi che il Senato non fosse più in numero, del resto se il Senato non mi permette di parlare...

Varie voci. Parli, parli.

Senatore **Pernati**. Dunque torno a dire che due degli oggetti che subirono una grande discussione in questo recinto furono l'istituzione dei ragionieri e quella del procuratore generale; queste due proposte furono respinte dall'ufficio centrale e dal Senato; ora vi ritornano coll'attuale progetto: ma io su queste due questioni non dirò una parola al Senato; io parlerò di altri oggetti che mi paiono ancora più importanti.

E qui debbo dichiarare che non intendo di dirigere le mie parole nè di fare appunti su ciò che si è detto nell'altro ramo del Parlamento, nè su ciò che la Commissione della Camera dei Deputati ha consegnato nella sua relazione, nella quale giudicava il lavoro del Senato.

Ebbi l'onore di appartenere per molti anni alla Camera dei Deputati; vi ho lasciato molti miei amici, e se dovessi rivolgermi a quella Camera non dovrei che rivolgermi con sentimenti di simpatia per molti, di riverenza per tutti.

Discuto la legge siccome è proposta, e la discuto in faccia al Ministero che la viene a sostenere. Io prendo a combattere la legge sopra alcuni punti nei quali l'organizzazione della Corte nel modo in che è presentata fu deviatà dallo scopo della legge medesima.

Questa legge infatti tende a costituire uno dei grandi corpi dello Stato, il quale deve avere l'attribuzione di mantenere nella loro piena osservanza tutte le regole di amministrazione relative alla gestione del bilancio dello Stato.

Il Parlamento vota il bilancio, la Corte dei Conti è quella che deve far sì che il bilancio sia osservato come legge.

Essa dunque veglia a che le spese siano mantenute nei limiti votati; veglia perchè i fondi votati non siano stornati in altre spese fuori quelle per cui furono destinati; veglia perchè l'amministrazione proceda regolarmente negli appalti e contratti nei modi voluti dalla legge.

In secondo luogo ha poi l'incarico di liquidare o per meglio dire verificare la liquidazione della contabilità di quelli i quali hanno avuto il maneggio del denaro o di valori in materia dello Stato.

Così costituita la Corte dei Conti corrisponde realmente al suo scopo; essa è un gran corpo che si chiama Corte dei Conti appunto perchè deve occuparsi della contabilità della gestione finanziaria dello Stato. Risponde così ai precedenti che si hanno e nel paese nostro ed anche in altri paesi.

Ora io debbo considerare che pell'art. 11 combinato coll'art. 19 la Corte viene ad avere delle attribuzioni circa le pensioni, che mi pare deviano dal carattere di

Corte dei Conti. Essa infatti, per effetto dell'art. 11, ha l'incarico in primo luogo di compiere le funzioni di un ufficio amministrativo, di un ufficio il quale liquida le pensioni sull'ordine che ne riceve dal Ministero, e queste sue liquidazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero stesso.

Viene in secondo luogo ad avere le funzioni sopra quelle liquidazioni di pensioni, di corpo sindacatore; perchè deve sindacare le decisioni che il Ministero prende sulle sue proposizioni, cioè sulle operazioni di liquidazione che essa gli ha sottoposto.

Essa ha perciò diritto pell'articolo 19 di respingere il decreto ministeriale, e qualora il Ministero persista, ove essa non creda che il decreto sia regolare, lo viddia con riserva, cioè facendo un appello al Parlamento a cui denunzia così l'atto del Ministero.

In terzo luogo se sorge un reclamo, allora la Corte dei Conti viene ad esercitare le funzioni di magistrato a termini dell'art. 11.

Io domando se questo insieme di disposizioni, di attribuzioni sia un tutto coerente. Non mi pare evidentemente sono operazioni affatto disparate, operazioni che non sono proprie della Corte dei Conti, giacchè se è proprio della Corte dei Conti l'incarico di sindacare gli atti del Ministero, non deve essa, la Corte, proporre questi atti medesimi al Ministero. Non dev'essa venir posta in una posizione così subalterna, qual'è quella di liquidare pensioni sull'ordine che ne riceve dal Ministero, e sottoporre poi il suo operato al li lui giudizio. Se deve sindacare liberamente il Ministero; non deve sindacarlo per atti di cui essa ebbe l'iniziativa.

Non capisco come uno possa sindacare il fatto proprio: il sindacato deve cadere necessariamente sopra fatti altrui.

Incompatibili pertanto mi sembrano fra di esse queste diverse funzioni che si vollero affidare alla Corte dei Conti. Incompatibili più ancora le credo colle altre funzioni di Magistrato.

Imperciocchè domando se una Corte dei Conti, la quale dev'essere estranea a tutti gli interessi di privati, se la Corte dei Conti creata per tutelare attentamente l'interesse dello Stato, può avere le funzioni di Magistrato, e di giudice definitivo in questa materia tra lo Stato ed i terzi; essa che compie attribuzioni gelose nell'interesse delle finanze; onde esse non siano mai pregiudicate per l'inosservanza delle discipline che ne garantiscono la buona amministrazione, domando io come potrà ad un tratto trasformarsi in giudice fra gli interessi delle finanze e delle parti? V'ha di più: Essa ha fatto la prima proposta del decreto di liquidazione della pensione; essa che, quando questo decreto non sia stato modificato dal Ministero, l'ha registrato e l'ha preso in certo modo direi sotto la sua responsabilità, essa poi dovrà giudicare sopra un reclamo contro di questo decreto che fu il fatto suo proprio? Io non lo credo ammissibile.

Nè si creda che questi atti, questa complicazione di cose sarebbero per succedere raramente. È permanente, è continua la liquidazione delle pensioni: ogni giorno la Corte dovrebbe emettere diversi di questi atti di liquidazione di pensioni; ogni giorno registrare dei Decreti che le accordano; e ben sovente decidere le controversie cui si farebbe luogo.

Gravissimo errore pertanto sarebbe quello di affidare alla Corte queste troppo disparate attribuzioni ed, a mio avviso, affatto incompatibili.

Vengo ora, o Signori, ad un'altra questione, questione gravissima sovra una disposizione per cui viene anche travisata l'istituzione della Corte dei Conti, perchè essa sarebbe eretta in Corpo politico.

Già dissi che il Senato volle col suo progetto che la Corte dei Conti fosse eretta a sindacatore degli atti del Ministero; ma sindacatore per ciò che concerne alla contabilità: essa aveva secondo quel progetto il diritto non solo, ma il dovere di vegliare a che il Ministero osservasse le leggi di una buona contabilità, di una buona amministrazione degli interessi dello Stato.

Ma non le dava nessuna missione di essere Corpo politico. Infatti noi abbiamo dato alla Corte dei Conti il diritto e l'obbligo di esaminare tutti gli atti del Ministero attinenti alla contabilità; per questo esame aveva il diritto di respingere i Decreti Reali, che credeva contrari alle leggi e vidimarli con riserva, se il Ministero persisteva; ma ciò sempre ripeto negli atti che toccano all'amministrazione finanziaria dello Stato, esclusi sempre tutti gli altri atti e Decreti Reali estranei a quelli oggetti. Si trovava affatto inammissibile il diritto di esame di tutti i Decreti Reali, mentre essa avrebbe avuto con ciò un carattere politico.

E perciò mentre nell'articolo 12 dicevasi che tutti i Decreti Reali di qualunque Ministro e per qualunque oggetto fossero emanati, dovevano registrarsi alla Corte dei Conti, ben precisamente accennavasi in altro capo, ed all'articolo 18, l'intenzione dell'ufficio centrale, e si dichiarava che per gli atti solamente relativi alla contabilità, la Corte aveva il diritto di farne l'esame, di sollevare difficoltà, di rifiutare la registrazione o di farla infine *con riserva*.

Se nell'articolo 12 si è ammessa la vidimazione e la registrazione di tutti i Decreti Reali, ciò fu per due essenziali ragioni; una di procurare un deposito generale di tutti i Decreti Reali, giacchè non è cosa nuova, potrebbe, come è accaduto, ancora succedere e tanto più facilmente adesso che la mole degli affari si aumenta, che un Decreto Reale andasse smarrito; e fu appunto perciò che noi abbiamo proposto ed il Senato ha adottato che essi dovessero essere tutti presentati al visto ed alla registrazione della Corte.

Importava inoltre che tutti i decreti reali avessero una data certa, ed anche perciò la registrazione loro fu stabilita.

È argomento molto delicato quello della data certa dei decreti reali; tutti certamente ne ammetteranno la grande

convenienza senza che io mi estenda a dimostrarla. È di interesse pubblico e privato che i decreti reali abbiano una data certa, e l'acquistano senza dubbio con la registrazione suddetta.

Questi erano i motivi per cui erasi proposta ed adottata la regola generale della registrazione, e del visto della Corte dei Conti, per tutti i decreti reali. Ma per tutti i decreti che non riguardano la contabilità, era escluso il diritto della Corte di esaminare e fare opposizioni.

Ora col nuovo progetto presentato al Senato questo diritto di esame e di opposizione si vorrebbe dare alla Corte per tutti quanti i decreti reali. Questa pare a me che sia un'attribuzione politica di somma importanza. Ed a chi verrebbe attribuita o Signori? A un Corpo inamovibile; e questo Corpo di chi può essere composto? Di membri del Parlamento? Ciò è vieppiù grave.

Se non vi potessero essere che dei Senatori direi che collo spirito di moderazione di cui è animato questo Corpo non troverebbesi facilmente in quelle persone lo spirito di opposizione.

Ma, o Signori, potrebbero esservi membri della Camera dei Deputati; e nella Camera dei Deputati si trovano le forze vive della Nazione, ivi è naturale ed animata la lotta; le battaglie che nella Camera si combattono contro il Ministero sono più frequenti e più forti. Dunque se dei Deputati fossero membri della Corte dei Conti è evidente che quel partito a cui appartenessero questi Deputati membri della Corte dei Conti, potrebbe essere rappresentato nella medesima e quindi ne verrebbero conflitti i quali non potrebbero a meno di portare grave pregiudizio alla cosa pubblica.

Ora, io domando, dove andrebbe l'autorità del Governo quando fosse sempre esposto a questi conflitti mossi da persone inamovibili, da membri del Parlamento? Egli rimane assolutamente senza mezzi di risolvere questo sistema di opposizione, e certamente non sono sempre così perfetti gli atti del Governo che non lascino luogo ad osservazioni, ad eccezioni.

Questo argomento fu accennato nella relazione dell'ufficio centrale e si citò per esempio il caso di scioglimento di un consiglio comunale; ma fate l'ipotesi dello scioglimento della Camera dei Deputati. Questo decreto il Ministero dovrebbe, secondo la legge, mandarlo alla Corte dei Conti prima della sua esecuzione. E ciò posto potrebbe farsi luogo a gravi inconvenienti, giacchè la Corte potrebbe ritardarlo, respingerlo e poi non vidimarlo se non con riserva. La forza morale di questo decreto non sarebbe pregiudicata quando fosse presentato alla Camera e si vedesse che la Corte dei Conti vidimandolo con riserva fece un appello alla Camera stessa sulla legalità del decreto medesimo? Giacchè il visto con riserva vuol dire appello alla Camera, vuol dire denuncia alla Camera di un atto illegale a parere della Corte. Se poi il decreto fosse presentato alla Camera senza prima essere stato portato alla Corte dei Conti, la legge sarebbe stata trasgredita, e ben potrebbe

norgere una voce nella Camera dei Deputati che dicesse: questo decreto per la sua forma almeno, è illegale, voi non potete presentarlo se prima non è stato registrato alla Corte dei Conti.

Io credo che questi conflitti sarebbero troppo gravi per cui non sia il caso di ammettere un articolo di legge che vi darebbe luogo.

Bisogna a questo riguardo, o Signori, rammentare la storia, direi, di questa legge.

Essa viene a noi dal Belgio. Noi facemmo una imitazione dal Belgio il quale è il solo paese ove esista una legge sulla Corte dei Conti che riunisce insieme il controllo preventivo delle spese e il giudizio dei conti, cioè la liquidazione dei conti dello Stato. Ora, notate bene, o Signori, nel Belgio, paese eminentemente e da assai tempo costituzionale, si andò bene guardinghi nel fissare le attribuzioni della Corte dei Conti. Anzi tutto i membri della Corte non sono inamovibili, mentre da noi lo sarebbero.

Là i membri della Corte dei Conti sono nominati per sei anni dalla Camera dei rappresentanti, la quale può anche durante i sei anni rivocarli. Ma vi è di più, Preoccupata la legge del Belgio dell'importanza che può assumere questo Corpo, ha stabilito che nessun membro della Corte dei Conti possa far parte nè dell'una, nè dell'altra Camera del Parlamento. Dunque si vede che si volle con ciò escludere l'idea di attribuirle un carattere politico.

Io non andrò sollevando altre eccezioni sul progetto di legge.

Ve ne sarebbero certamente, ma mi limito a questi due punti, che mi sembrano assai gravi; mi limito a questi due punti che toccano al carattere costitutivo dell'essenza stessa della Corte dei Conti che in questo progetto di legge fu grandemente travisato.

Ho accennato che quanto alle pensioni, la Corte dei Conti prima fa funzione di un semplice ufficio amministrativo, operandone la liquidazione ed i suoi atti sono sottoposti all'approvazione del Ministero. Quindi non è Corte dei Conti.

In secondo luogo esercita le attribuzioni di Corte dei Conti col sindacare i Decreti Reali che accordano le pensioni.

In terzo luogo viene ad essere magistrato. Attribuzioni queste che sembranmi incoerenti ed incompatibili.

In ultimo luogo, e ritengo la cosa assai grave, la Corte viene ad avere un carattere politico per il diritto di esame e di opposizione sovra tutti i decreti reali; e questo carattere unito all'inamovibilità dei suoi membri, ed alla qualità che possono avere di membri del Parlamento, non lo trovo ammissibile.

Io mi farei perciò a pregare il Ministero o di ritirare questa legge, o non volere che la discutiamo. Ciò porterebbe un ritardo di due o tre mesi, lo capisco; ma in questo tempo, il Ministero potrebbe migliorarla.

Quando il Ministero l'avesse migliorata, e la venisse a riproporre al Parlamento, sarebbe facilmente adot-

tata, anche perchè sarebbe cessato ogni antagonismo tra i due rami del Parlamento.

Mi pare gravissima questione questa che potrebbe meritare le considerazioni del Ministero.

Ma si dice: la cosa è urgente. Ammetto l'urgenza, ma mi potrebbe il sig. Ministro delle Finanze provare che siavi urgenza tale da non poter attendere ancora due o tre mesi?

Non sussiste, io credo, tale urgenza ed infatti esaminiamola.

Voi avete nella Corte dei Conti due funzioni ben distinte; la prima funzione è quella del controllo preventivo; ma esso è già esercitato dalla Corte dei Conti attuale e si esercita pienamente; non credo che vi sia per ciò l'urgenza di aver questa legge senza indugio, adesso, più tosto che fra due o tre mesi.

La Corte dei Conti evidentemente è per tutto lo Stato nell'esercizio delle sue funzioni di controllo preventivo. Dopo l'unificazione dei bilanci si è fatta necessariamente l'unificazione della contabilità, dunque la Corte dei Conti ha il diritto di sindacare, di controllare le spese di tutte le categorie stanziare nei bilanci. Tutta intera la gestione dei Ministri è soggetta al suo controllo, tanto per un mandato che si riferisca ad una spesa nelle antiche province, come nelle province meridionali.

Dunque da questo lato non vi è questa così stringente urgenza che si dice, onde sia così sollecitamente votata questa legge.

Altro ufficio della Corte dei Conti è quello di liquidare o sistemare definitivamente tutte le contabilità dei tesoriери, ed altri che hanno maneggio di denaro o valori.

A questo riguardo esistono altre Corti di Conti. Vi è la Corte di Toscana, una Corte in Palermo, altra a Napoli, e credo che queste Corti non hanno perduto la loro qualità per liquidare i conti dei contabili che erano in quelle province, contabilità dipendenti da esercizi scaduti di bilanci soggetti a norme differenti.

Non vedo che alcuna legge nuova abbia derogato menomamente a queste attribuzioni di quelle Corti di liquidazione di conti di quei contabili. Dunque esse possono continuare ancora senza nessun ostacolo e nessun pregiudizio.

Tuttavia ove questi poteri fossero cessati, ciò che non credo, non potrebbe il Ministero nell'urgenza nominare delle Commissioni liquidatrici? Questa legge all'art. 52 dice che per le province napoletane, siciliane, toscane si nomineranno con regi decreti Commissioni liquidatrici dei conti. Questo articolo fu proposto nel primo progetto, fu accettato dall'ufficio centrale del Senato, fu accettato dal Senato, passò alla Camera dei Deputati, e sia nella prima che nella seconda discussione nessuno ha fatto delle eccezioni a questo riguardo. Dunque se l'urgenza spingesse il Ministero a fare un atto, che potesse dirsi meno legale, sarebbe certo d'averne un'assolutoria dal Parlamento.

Ma se si vuol farci votare attualmente questa legge com'è mi si permetta che io dica che ho uno scrupolo, che tale votazione possa peccare non contro la lettera ma contro lo spirito del nostro Statuto.

Lo Statuto all'art. 56 dice, che un progetto di legge una volta respinto da un ramo del Parlamento, non può più per quella stessa sessione essere riprodotto.

Qual è il motivo di questa disposizione?

Evidentemente il motivo sta in ciò, che l'autore dello Statuto non riteneva possibile, che un ramo del Parlamento avendo detto di no, potesse a poca distanza di settimane dire di sì sul medesimo progetto di legge.

Evidentemente il voto, che disfaceva a poca distanza di tempo il voto precedente sarebbe un voto, mi si permetta la frase, il quale esautorerebbe notevolmente la dignità del corpo che lo avrebbe pronunziato.

Di più, quando si vedesse un ramo del Parlamento sullo stesso soggetto accettare oggi un progetto di legge respinto poche settimane prima, nell'opinione pubblica potrebbe correre il sospetto avere il Ministero esercitato una pressione grave su quel ramo del Parlamento onde un progetto respinto, a poca distanza venisse approvato.

La ragione inoltre di tale disposizione dello Statuto sta in ciò, che si volle evitare il cattivo effetto che produrrebbe nel caso opposto il veder respinto due volte un progetto di legge nella stessa sessione: ciò che creerebbe un conflitto grave tra il Ministero ed il Parlamento. Ciò posto io osservo che il progetto primitivo quale ci fu presentato dal Ministero noi l'abbiamo respinto nelle sue principali disposizioni. Confrontate il progetto primo del Ministero con quello che è uscito dal Senato e converrete, che se non c'è la lettera del rigetto, ci è la sostanza; il primo progetto è stato radicalmente cambiato, lochè vuol dire che il progetto del Ministero era da noi stato rigettato. Ora esso ci ritorna con delle modificazioni così profonde, che io credo si possa dire che si riproduce il progetto primitivo, e l'opera del Senato è disdetta.

Dunque il Senato è chiamato a ricredersi in sostanza sopra questo progetto di legge. Io domando se ciò corrisponda alla dignità del Senato.

Faccio ancora un'osservazione assai delicata. Noi, Signori, siamo oramai ridotti al numero di 60. La legge sulla Corte dei Conti fu qui approvata pochi mesi or sono da ottanta votanti contro sette. Io ritengo che di questi 60 votanti qualcheduno di contrari ve ne saranno, e allora soli 40 o 50 voti affermativi (suppongo il caso) distruggerebbero il voto emesso pochi mesi fa da 80 Senatori. Io dimando se ciò si creda conveniente.

Del resto io chiedo ai signori Ministri: potete voi sostenere che questa legge sia buona? potete voi dire che non è molto imperfetta? Ma se convenite in ciò, parmi sarebbe meglio sospenderne il corso; potremmo correggerla, tenendo conto di tutti gli appunti fatti, di tutte le disposizioni che furono votate dall'uno e dall'altro ramo del

Parlamento. La legge così ricomposta verrebbe al Parlamento di nuovo tra 2 o 3 mesi, e la discussione non potrà esser lunga, poichè io sono persuaso che il Ministero riuscirà a conciliare le opinioni che si sono emesse da una parte e dall'altra; ed allora essendo riproposta dal Ministero stesso la legge, come ho già accennato, ogni questione di antagonismo deve necessariamente cessare.

Dunque prego il signor Ministro di risparmiare a sé ed a noi la responsabilità del voto di una legge assai imperfetta, di voler risparmiarci la responsabilità di un voto che direi poco costituzionale e poco decoroso per il Senato. Si dice, vi è urgenza: l'ammetto; ma non è provato che sia un'urgenza tale da votar la legge piuttosto adesso che da qui a due mesi: però qualunque essa sia non vi sarà mai urgenza per votare una legge, la quale è nella convinzione di tutti, essere una legge meno buona.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Pernati cominciando dal dichiararsi poco esperto nella arte di parlare ha in una lunga e dottissima orazione attaccato vivissimamente il progetto di legge che ora è sottoposto alle deliberazioni del Senato. Egli lo ha attaccato con tale maestria, che per verità io debbo confessare ch'egli è maestro nell'arte del dire e nell'arte dell'esporre.

L'ha attaccato nell'essenza stessa sotto il punto di vista dell'opportunità, e poi ha finito per tacciarlo d'incostituzionalità, dicendo che il votare questo progetto di legge, sarebbe far opera contro alla lettera ed allo spirito dello Statuto.

Per verità, o Signori, io non m'aspettavo un'opposizione di questa fatta, perchè non so darmi ragione come un progetto di legge quand'è stato modificato da un ramo del Parlamento, non si possa più a questo ramo stesso del Parlamento presentare, quando abbia nell'altro ricevuto qualche modificazione. Io intendo bene che queste modificazioni possano avere maggiore o minore importanza, possano essere più o meno profonde, ma infin dei conti, il progetto di legge della Corte dei Conti, presentato dal mio predecessore non fu respinto dal Senato. Può essere stato più o meno modificato, ma non si è toccato alla sua essenza; si è forse contestata l'utilità di una Corte dei Conti? Capirci che se un ramo del Parlamento avesse detto al mio predecessore: non è, non crediamo utile l'istituzione della Corte dei conti, noi respingiamo un progetto di legge su questa materia, il Ministero non potesse nella stessa sessione presentare allo stesso ramo del Parlamento un progetto di legge stato così respinto.

Per verità io ho forse troppo poca perizia di cose parlamentari; ma ho visto sempre che difficilmente un progetto può essere sancito dai due rami del Parlamento senza che all'uno od a tutti e due i rami debba essere presentato due volte e qualche volta con modificazioni gravissime.

Io non mi sarei mai immaginato che allorquando si porta avanti a un ramo del Parlamento un progetto di legge che già davanti al medesimo sia stato, si commettesse allo contrario allo Statuto.

L'onorevole Senatore Pernati (comincerò ora dalle ultime cose che ha dette per venir poi alle obiezioni di sostanza che ha fatto al progetto) ha poi osservato come questo progetto di legge non potesse ravvisarsi urgente, imperocchè diceva egli: che gran male vi sarà se questo progetto di legge non sarà attuato che fra due o tre mesi? Se io avessi speranza che vi fosse verso, aspettando due o tre mesi, di aver questo progetto relativo alla Corte dei Conti attuato, forse potrei anche entrare nell'opinione che quest'urgenza non sia poi così grande; ma è egli possibile di farsi (mi permetta l'onorevole Senatore Pernati di chiamarla così) un'illusione di questa fatta? Al riconvocarsi del Parlamento saranno presentate, i bilanci già lo furono, le relazioni su di essi. Il paese e il Parlamento hanno manifestato una tale necessità di discutere i bilanci prima di entrare nell'esercizio dei medesimi, o almeno prima che siano in parte più o meno notevole consunti, che evidentemente il Parlamento avrà molto a fare alla prossima convocazione per questo solo argomento, Bisognerà pure mettere mano ad altre leggi d'imposta, è quindi molto probabile che da qui a due o tre mesi il progetto di legge sulla Corte dei Conti sarebbe allo stesso stato in cui ora si trova; imperocchè coloro i quali si sono occupati di questa materia, e sono molti nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, non m'aspetto che abbiano a mutare d'opinione, e il Ministero dee oggi insistere presso il Senato, affinché dia il suo voto in proposito, e non voglia che sia ripresentato fra due o tre mesi. Io non mi faccio punto illusione, e perchè? Perchè ho avuto agio di esplorare l'opinione di parecchi onorevoli membri dell'altro ramo del Parlamento sopra questo argomento, e l'ho fatto tanto più volentieri in quanto che io procurai più che potei di farmi il difensore del progetto di legge che era stato votato dal Senato. Io lo dichiarerò francamente prima di tutto io credo che la legge presente (capisco che qualche legge possa non avere tutte le perfezioni che si desidera), è necessaria, più o meno perfetta, perchè non si può lasciare che materie gravi come quelle di contabilità non siano regolate da legge.

Noi abbiamo esteso a tutto il Regno un Decreto di contabilità come se fosse una legge; ma la Corte dei Conti del Regno d'Italia non esiste. Le due attribuzioni sono provvisoriamente affidate a quella di Torino, e continuano ad esistere delle Corti dei Conti a Firenze, a Palermo, a Napoli. Ora ognuna di queste Corti ha i suoi Consiglieri, e se l'onorevole Senatore Pernati non vuol udir parlare di ragionieri, dirò capi d'ufficio, potrei appellarmene all'onorevole Presidente di quella di Torino che è in quest'aula, ed egli vi dirà se una Corte dei Conti che era istituita per il Regno Sardo-Lombardo possa valere pel Regno d'Italia; essa manca degli elementi da ciò.

L'onorevole Senatore Pernati, vedendo benissimo che questo terreno era un po' debole, suggeriva di moto proprio ministeriale la creazione di certe Commissioni come quelle che per l'attuale schema di legge avrebbe a termini dell'art. 52 facoltà di fare. Ma io non so se si possano creare Tribunali; e veramente sarebbero Tribunali questi che dovrebbero giudicare di quanto si è speso dal potere esecutivo.

Ma il creare Tribunali senza una legge che ciò autorizzi, mi parrebbe in verità un volo alquanto ardito.

Se la legge che sta ora sotto le deliberazioni del Senato autorizza il Ministero ad affidare questo giudizio di contabilità alle Commissioni indicate all'art. 52, il Ministro farà cosa legalissima obbedendo alle disposizioni della legge.

Non credo però che mai debba venire in capo al Potere esecutivo di creare Tribunali con semplici Decreti Reali senza una legge che l'appoggi; quindi è che per parte mia non dubito, che il Senato vorrà adottare l'avviso del suo ufficio centrale, e riconoscendo le ragioni di urgenza che militano in favore di questo progetto di legge, vorrà per conseguenza occuparsene in questo scorcio di sessione.

Non dubito poi che vorrà dare al medesimo un voto favorevole; ond'io lasciando queste questioni d'incostituzionalità e di minore rilievo che mi sembrano piuttosto, non dirò artifici oratori, ma la cornice del quadro, mi permetterò di chiamare l'attenzione del Senato sopra alcune obiezioni che l'onorevole Senatore Pernati fa ad alcune disposizioni del progetto.

L'onorevole Senatore Pernati ha dichiarato di non voler parlare di quei certi punti che diedero luogo a tanta discussione in quest'aula, ma ha però destramente accennato come la legge fosse ritornata in Senato con questi due punti affatto intatti.

(Il Senatore Pernati fa cenni negativi).

Allora non ho più nulla a dire; egli è certo che il procuratore generale d'oggi non ha più nulla a fare con quello che il Senato, come io penso, ha con gran ragione ricetto.

Credo che anche coloro i quali non potevano in modo alcuno accettare il Procuratore quale era nel primo progetto, potranno senza punto smentire il voto loro e la loro opinione accettare perfettamente il Procuratore generale quale adesso è proposto.

Ma veniamo alle due obiezioni principali mosse dall'onorevole Senatore Pernati, di cui l'una è relativa alle pensioni, l'altra all'ingerenza politica della Corte dei Conti.

Egli dice in primo luogo che questa Corte dei Conti avrà un mandato amministrativo, imperocchè d'ordine del Ministro farà progetti di liquidazione di pensioni, i quali passeranno al potere esecutivo che statuirà in proposito con Decreti reali; questi Decreti reali poi verranno alla Corte dei Conti la quale avrà allora la facoltà di sindacato. Finalmente, soggiunge egli, se la parte interessata avrà obiezioni a fare, la Corte dei Conti giudicherà in proposito, vedete che incoerenza!

Mi perdoni l'onorevole Senatore Pernati, ma mi pare ch'egli abbia fabbricato un castello poco solido, per avere il piacere di demolirlo.

La legge attuale non dice nulla di somigliante. Essa così si esprime all'articolo 11: « La Corte dei Conti liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato, e in caso di richiamo ne giudica definitivamente in sezioni riunite colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa. »

Come ognuno vede, essa non dice in qual modo nè in qual forma queste pensioni saranno liquidate ed attribuite; essa non dice se, dopo la promulgazione della legge, le pensioni si abbiano ancora a dare con Decreto reale, ovvero se si attribuiscano con declaratoria della Corte dei Conti, con una vera sentenza come per esempio si pratica in Toscana; quest'argomento non è per nulla esaurito.

Io debbo dire la verità, ho combattuto, non però con efficace successo, nell'altro ramo del Parlamento questo art. 11, non già per le idee che in sè racchiude, ma perchè mi pareva più conveniente che si stabilisse in proposito con un'apposita legge sulle pensioni che io aveva già altre volte preso impegno di presentare al prossimo riaprirsi del Parlamento.

Io non lo nascondo, trovo più conveniente che un apposito progetto di legge dica per esempio, che le pensioni si liquideranno presso una Commissione, e per l'appello statuirà o il Consiglio di Stato o un Decreto reale ovvero la Corte a sezioni riunite, e che quindi questo diritto dovesse essere riconosciuto da un Tribunale mediante una sentenza come si pratica in Toscana.

L'onorevole Senatore Pernati troverà alla fine della legge, un articolo, del quale mi maraviglio che avendo egli tanto discorso al Senato di pensioni, non abbia fatto cenno, ed è l'articolo 53 il quale si esprime così:

« Finchè non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno. »

Questo sarà argomento da discutersi allorchando si presenterà la legge generale sulle pensioni: allora si vedrà quali debbano essere le attribuzioni della Corte dei Conti rispetto a questo importantissimo ramo della pubblica amministrazione.

Ma oggi l'art. 11 non fa altro che indicare l'ingerenza, come fu in mente della maggioranza della Camera dei Deputati, della Corte rispetto alle pensioni, non ne indica per nulla le modalità.

Del resto qualora l'onorevole Senatore Pernati non trovi conveniente quest'articolo 11, potrà combatterlo quando verrà proposta la legge generale sulle pensioni; intanto per parte mia debbo dire, che quest'articolo 11 dopo l'articolo 53, parmi cosa sì innocente che per verità non mi aspettava si dovesse meritare tanta ira dall'onorevole Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Un altro argomento invocato dall'onorevole Senatore Pernati contro questo progetto di legge è la temuta ingerenza politica della Corte dei Conti.

A questo proposito giova leggere qualche articolo di più di quelli a cui ha accennato l'onorevole Senatore Pernati.

Ritorniamo all'antico testo del Senato e vediamo quale sia oggi quello presentato davanti al Senato medesimo.

L'antico testo del Senato diceva all'articolo 12 accennato dall'onorevole Senatore Pernati « Tutti i Decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'obbietto, sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto e ne sia fatta registrazione. »

L'art. 14 poi, che l'onorevole Senatore Pernati non ha accennato, dice:

« La Corte avverte i Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione dello Stato che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze. »

Da ciò risulta che se la Corte dei Conti trovava che qualcuno di quei Decreti politici recasse qualche infrazione alla legge, dovesse la Corte medesima avvertirne il Ministero.

Il nuovo schema di legge è andato molto più in là, poichè dice che tutti i Decreti Reali sono presentati alla Corte perchè vi apponga il visto, e quindi la Corte non solo ha facoltà, come prima, di avvertire i Ministri delle infrazioni alla legge che potessero verificarsi, ma ove essa riconosca che un Decreto è contrario alle leggi ed ai regolamenti, ha diritto, a termine del nuovo progetto, di non apporre il visto che dietro un'ordinanza del Consiglio dei Ministri, e di più di apporvelo con riserva, o quindi di darne conto al Parlamento.

Per verità comprendo che nella sostanza vi è una differenza grave, imperocchè nell'un caso il Ministero non riceveva che un avviso dell'infrazione alla legge, e nell'altro invece riceve una specie di rifiuto di registrazione, non ostante il quale si può però andare oltre facilmente, qualora il Consiglio dei Ministri persista, mediante una semplice sua deliberazione; ma però a fronte di ciò, io non ci posso poi trovare una grande innovazione.

L'onorevole Senatore Pernati aggiunse ancora: Meno male se i membri della Corte dei Conti appartenessero al Senato; questo è un Corpo conservatore e tranquillo, che non suol fare un'opposizione molto viva, ma i membri della Corte dei Conti possono appartenere all'altro ramo del Parlamento il quale ha l'abitudine di fare opposizione con maggiore vivacità.

Ma io osservo all'onorevole Pernati che nell'addurre questo argomento egli ha dimenticato una circostanza, ed è che i membri della Corte dei Conti non sono eleggibili.

La legge elettorale stabilisce, è vero, che sono eleg-

gibili i Consiglieri della Corte di cassazione e delle Corti d'appello, ma appunto perchè nell'antico progetto di legge si diceva che i Consiglieri della Corte dei Conti erano equiparati ai Consiglieri di cassazione, venne nell'altro ramo del Parlamento, per togliere il dubbio che anche i membri della Corte dei Conti potessero essere eleggibili, tolta la equiparazione in grado e stipendio dei Consiglieri della Corte dei Conti a quelli di Cassazione, e si stabilirono invece in apposita tabella in fine della legge gli stipendii dei componenti la Corte dei Conti, di modo che anche questo argomento non regge.

Io credo che il Senato convinto, non dirò della necessità, ma della opportunità della approvazione di questa legge, vorrà assecondare l'avviso del suo ufficio centrale.

Mi permetterà ancora il Senato di notare che la Corte dei Conti sarebbe forse la prima istituzione veramente una per tutto il Regno: e di fatti non abbiamo ancora una Cassazione per tutto il Regno: e lo stesso Consiglio di Stato, per certe parti esercita le sue attribuzioni su tutto il Regno, per alcune altre vi sono ancora Corpi che più o meno possono esercitarne le attribuzioni.

La prima istituzione dunque, ripeto, che si propone per tutto quanto il Regno, è la Corte dei Conti.

È naturale che l'Italia già ieri divisa in tante parti rette da norme così diverse, debba trovare una qualche difficoltà nel fare leggi organiche di questa natura, di tanta importanza, stante la diversità di opinioni, stante la diversità di abitudini degli abitanti delle varie sue province.

E per vero la discussione di questo progetto ne fornisce un esempio. Noi vedemmo difatti che tutti quelli che sono avvezzi alle leggi di certe province non possono comprendere che vi possa sussistere una Corte dei Conti senza il Procuratore generale con funzioni assai più importanti di quelle che gli sono riservate in questo progetto di legge; vi sono invece altri non meno illuminati, appartenenti ad altre province i quali non sanno persuadersi come si possa mettere un Procuratore generale presso la Corte dei Conti.

In questa condizione di cose è d'uopo che tutti siano animati da uno spirito conciliativo.

L'altro ramo del Parlamento nella discussione di questo nuovo progetto di legge (me lo perdoni l'onorevole Senatore Parnati) ha fatto molti passi verso il progetto che gli fu trasmesso dal Senato, ed io non dubito che esso vorrà per parte sua anche farne qualche cosa verso il progetto che era primitivamente venuto al Senato dall'altro ramo del Parlamento.

Certamente di questo progetto di legge non sarà soddisfatto nè chi vorrebbe le cose in un senso, nè chi le vorrebbe in un altro; ma bisogna pur che le cose di questo mondo abbiano un termine. Questo progetto di legge è stato lungamente discusso e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, esso diede luogo a relazioni elaboratissime, fu anche discusso in un nu-

mero di sedute discretamente lungo, quindi pare a me, ripeto, che ci troviamo sopra un terreno medio, e spero che il Senato vorrà approvarlo, fatto massime riflesso che vi è una difficoltà grave e direi quasi impossibile che in legge di questa natura si abbiano i suffragi di tutti gli uomini competenti. Spero, ripeto, che il Senato vorrà accogliere il partito che gli è proposto e dal suo ufficio centrale e dal Ministero, e che vorrà dare il suo voto favorevole al progetto di legge che gli è sottoposto.

Senatore Parnati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Parnati. Io non dirò che poche parole in risposta a ciò che il signor Ministro ha osservato contro quello che io aveva avuto l'onore di esporre al Senato.

Entrando immediatamente a rispondere alle osservazioni fattemi sui due punti essenziali su cui ho eccitata l'attenzione del Senato, io mi limiterò ad accennare che credo sia in errore il signor Ministro quando dice che la Corte dei Conti non è chiamata a liquidare le pensioni. Uno dei motivi per cui si fece l'art. 11 nei termini che vi si leggono, si è accennato dal nostro ufficio centrale. Esso dice che la Camera dei Deputati osservando che in pratica la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato, quando è preparata dal Ministero, vien poi mandata pel suo parere ad una speciale Commissione residente presso la Corte dei Conti, ha considerato che si risparmierebbero preliminari superflui, quando la Corte stessa liquidasse direttamente le pensioni.

Essa è partita dunque dallo stato attuale delle cose, giacchè vi è una Commissione apposita nella Corte dei Conti la quale liquida le pensioni, ed ha detto: vi è già questa Commissione che liquida; dunque manteniamola, e diamo in modo definitivo alla Corte dei Conti l'attribuzione di liquidare le pensioni. Dunque mi si permetta che io dica che la Corte dei Conti è chiamata dall'articolo 11 a liquidare le pensioni.

Del resto domando al signor Ministro come può intendere diversamente la frase *liquida le pensioni*, se non vuol dire ne fa la liquidazione; e poichè si accennò quello che fa in oggi la Corte, evidentemente si intese il mandato che ha la Corte dei Conti di preparare la liquidazione delle pensioni.

Il signor Ministro soggiunge che io ho fabbricato un sistema per distruggerlo. Mi perdoni: comincio per dirgli che ho fabbricato nulla perchè ho citato le parole della legge. Egli poi non ha tenuto conto che io ho ricorso all'art. 19. L'articolo 19 dice:

« Sono presentati alla Corte dei Conti, perchè vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno

stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato ».

Dunque è un Decreto reale che dà le pensioni: dunque mi si permetta, è meno esatto quel che diceva il signor Ministro che può anche esser fatta la liquidazione con la declaratoria della Corte dei Conti. Se dovesse esser fatta con declaratoria della Corte dei Conti, dove sarebbe il R. Decreto sul quale la Corte dei Conti è chiamata a mettere il suo visto, poi precisi termini dell'art. 19?

Epperò mi permetta che ripristinando le cose nel modo in cui si trovano nella legge, io non ammetta la sua argomentazione contro la mia.

Mi accenna infine che non ho badato all'art. 53.

L'articolo 53 dice: « Finché non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni la Corte dei Conti si atterrà per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse province del Regno. » Ma ciò vuol dire che i diritti dei pensionandi sono conservati, si e come risultano dalla legge delle rispettive province: ma non a mio avviso, che siavi altra procedura. La procedura dopo questa legge sarà quella da essa stabilita. E se non vuole che quella procedura sia introdotta per tutte le province d'Italia, essa sarà in vigore almeno per le pensioni le quali riguardano una grandissima parte del Regno. E per queste avranno luogo i gravi inconvenienti che ho rilevati nelle incoerenti ed incompatibili attribuzioni date alla Corte sulle pensioni.

Quanto all'ingerenza politica data alla Corte dal progetto attuale di legge, pare che l'onorevole Ministro delle Finanze non se ne occupi molto. Questo è un modo diverso di apprezzare la questione. Io però credo di aver appoggiata anche ad una grande autorità la tesi che sosteneva ed era quella della legge del Belgio in cui non ci è immovibilità nei membri della Corte e nella quale è dichiarato espressamente che essi non possono esser membri del Parlamento né dell'uno né dell'altro ramo. Il signor Ministro dice essere io in errore ritenendo che i membri della nostra Corte possono essere eleggibili alla Camera dei Deputati. Sì; io credo: ma.....

Senatore **Jaquemoud**. La legge è formale.

« Non sono eleggibili i funzionari o impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione: 1. dei Ministri Segretari di Stato; 2. del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato; 3. dei Consiglieri di Stato; 4. dei primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri della Corte di Cassazione e di appello; 5. dei Segretari generali dei Ministeri; 6. degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando; 7. dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere; 8. dei professori ordinari delle Regie università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici. »

Dunque ben vede l'onorevole Senatore Pernati, che i Presidenti e i Consiglieri della Corte dei Conti non sono eleggibili, e non possono essere Deputati, poichè ricevono uno stipendio sul bilancio dello Stato, e che non sono compresi nelle disposizioni eccezionali testè lette.

Senatore **Pernati**. La legge è vero non li nomina, ma credo che si procede in casi simili per parificazione. Si è osservato nella Camera dei Deputati che per evitare le questioni di siffatte parificazioni di gradi, conveniva aggiungere alla legge una tabella degli stipendi e fu posta infatti senza parlare di gradi parificati. La questione può quindi essere dubbia, e quando il caso si presenterà di elezione di qualcuno che farà parte della Corte, essa sarà sollevata; io perciò mi asterrò di entrare in questa discussione, la cui decisione spetterà alla Camera.

Diceva infine il sig. Ministro, parlando delle modificazioni state fatte, che si era fatto qualche passo dalla Camera dei Deputati sul terreno della conciliazione e così spetta a noi di farne qualche altro.

Io non volevo entrare in questo delicato argomento; ma parmi che per noi non è ora il caso di fare qualche passo, perchè noi siamo nella posizione o di accettare la legge tal quale è stata presentata o di respingerla. Non è questione di più o meno, è questione di accettare come sono, tutti gli articoli di questa legge.

Il Ministero potrebbe bensì nell'intervallo della sessione conciliare le diverse opinioni, e quando avesse fatto suo pro delle idee espresse da una parte e dall'altra del Parlamento otterrebbe, io lo credo, facile accoglimento la legge.

Io ne sono anzi persuaso perchè dopo le discussioni replicate e così lunghe, io credo che la conciliazione sarebbe assai facile. Io credo che la Camera dei Deputati forse non rifiuterebbe d'accettare la limitazione da noi proposta per esempio sulla questione del diritto della Corte di esaminare tutti i Decreti reali; perchè si disse che nel Senato non si era fatta discussione a questo riguardo, che non si era nè respinta nè accettata la proposta del primo progetto, ma che solamente si era fatta una disposizione diversa senza opposizione dell'ufficio centrale.

Noi per verità la credemmo una cosa semplice il tenere la Corte nei limiti della legge attuale, la quale non le attribuisce nessun diritto d'immischiarsi negli atti del Governo estranei alla contabilità; credevamo dunque che fosse abbastanza chiaro ed evidente che non era il caso di creare un Corpo politico. Ora la Camera vedendo la discussione attuale rinverrebbe forse su questo punto.

Resta infine la confessione che faceva il signor Ministro che la legge è imperfetta, ma che tuttavia è il caso di accettarla.

Ma io osservo che se si trattasse di legge di secondo ordine direi, di poca importanza, io facilmente aderirei alla sua proposta; ma qui si tratta di una legge organica, di una legge quasi costituzionale e di una im-

mensa portata; a queste leggi si deve dare la massima perfezione per non doverle più toccare.

Non mi tratterò nemmeno sulla questione del controllo preventivo che potesse essere dubbio se spetti alla Corte di Napoli o ad altre Corti. Quelle Corti non hanno mai avuto per legge il diritto di controllo preventivo e così ci vorrebbe una legge per accordarlo loro. Questa legge non vi è. Dunque non ci è questione. La Corte dei Conti della capitale del Regno è la sola che possa fare il controllo preventivo. Alle altre Corti rimane tuttavia l'ufficio di liquidare, secondo la legge, la contabilità dei tesoreri, perchè nessuna legge è intervenuta a modificare la loro giurisdizione. Io non ho suggerito di creare delle Commissioni liquidatrici. Ho detto solo che il Senato e la Camera essendo stati d'accordo che esse si dovessero creare per regio decreto, avrebbe potuto il Ministero crearle senza essere censurato; ma ciò nel solo caso in cui, le Corti di Napoli e Palermo e Firenze non fossero più competenti a liquidare i fondi arretrati, e quando non si fosse per l'urgenza potuto fare altrimenti, ciò che non credo e non ammetto.

Quanto al crescere il personale della Corte mi pare che il signor Ministro non dovrebbe avere tanto scrupolo di farlo dopo che si creò un'immensa quantità di uffici di riscontro che dipendono dalla Corte dei Conti su tutta la superficie del Regno. Questi furono creati senza che la legge li autorizzasse.

Abbiamo veduto e vediamo farsi nelle piante organiche dei Ministeri grandi ampliamenti per semplici Decreti reali, ed anche quando il Parlamento è riunito.

Dunque mi pare che quando si tratta del personale di cui la Corte abbisognasse, il signor Ministro non deve aver scrupolo di ampliarlo. Siccome appunto tutto l'operato del Ministero riguardo alla Corte dei Conti era necessario per mantenere nelle buone regole l'amministrazione della contabilità, il Parlamento ha troppo capito l'importanza di tali atti del Ministero, e nessuno si è elevato, che io sappia, a censurarli.

Dunque, rettificato per tal modo in parte le mie osservazioni, che furono, credo, fraintese dall'onorevole signor Ministro, nulla aggiungerò di più, rimettendomi alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione di fatto.

L'onorevole Senatore Pernati non vede la legge attuale rispetto alle pensioni come la veggio io, e come l'ho a più riprese dichiarato nell'altro ramo del Parlamento.

Nell'altro ramo del Parlamento la discussione sopra quest'argomento fu lunga relativamente all'articolo 11 e si ripeté poi rispetto all'articolo 53, ed io esplicitamente ho dichiarato che la intendeva in questi termini: cioè che le attribuzioni della Corte dei Conti del Regno d'Italia rispetto alle pensioni fossero fino a tanto che non viene la legge generale di cui si parla nell'articolo 53 rispetto alle pensioni delle varie province, quelle che

sono oggi per la Corte dei Conti delle province stesse, cosicchè le pensioni toscane, per esempio, avessero a darsi mediante declaratoria di quella Corte dei Conti, e le pensioni relative alle antiche province avessero a darsi nè più nè meno come si danno oggi dalla Corte dei Conti di Torino.

Nulla sarà dunque innovato; le pensioni saranno date mediante declaratoria della Corte o con Decreto Reale del quale naturalmente la Corte dei Conti dovrà prendere conoscenza. Quindi è che fu intesa esplicitamente (mi pare che i termini sono abbastanza chiari) in questi termini, che nulla sarebbe nella sostanza innovato per quello che riguarda le pensioni.

L'ufficio centrale nella sua relazione parla di quelle che dovrebbero poi essere le liquidazioni delle pensioni a termini dell'art. 11, ma, ripeto, di quest'art. 11 l'applicazione non può esserne fatta prima che venga la legge generale delle pensioni di cui parla l'art. 53.

Quanto alle altre questioni, temo di aver già prima troppo tediato il Senato per permettermi di rispondere in proposito alle varie osservazioni del Senatore Pernati.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Siccome nell'occasione dell'art. 1, si sono fatte delle osservazioni che hanno tratto alla discussione generale ed alle quali il signor Ministro delle finanze ha risposto vittoriosamente, io mi riservo di rispondere alle osservazioni speciali fatte contro alcuni articoli quando si tratterà di votarli, se vi sono proposti degli emendamenti.

Presidente. Poichè il Senatore Pernati non ha formulato alcuna proposta sospensiva io metterò ai voti l'articolo 1 che rileggerò.

TITOLO I.

Dell'istituzione e composizione della Corte dei Conti.

Art. 1.

« È istituita la Corte dei Conti nel Regno d'Italia ».
(Approvato)

Art. 2.

« La Corte ha sede nella città capitale del Regno; è divisa in tre sezioni composta di :

- « Un Presidente;
- « Due Presidenti di sezione;
- « Dodici Consiglieri;
- « Un Procuratore generale;
- « Un Segretario generale;
- « Venti ragionieri.

« Il Procuratore generale rappresenta presso la Corte il Pubblico Ministero. »

(Approvato).

Art. 3.

« Il Presidente della Corte, i Presidenti di sezione e i Consiglieri sono nominati per Decreto reale, proposto dal Ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

(Approvato).

Art. 4.

« I Presidenti e Consiglieri della Corte non potranno essere revocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per Decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei Presidenti e Vice-presidente del Senato e della Camera dei Deputati.

« La Commissione è presieduta dal Presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle Legislature.

« Il parere della Commissione potrà essere provocato dal Presidente della Corte o dal Governo. »

Senatore **Stotto Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor**. Io parlo con molta esitazione, ossia perchè sta contro di me il voto unanime l'autorità certamente rispettabile dell'ufficio centrale, ossia perchè principalmente dopo il dotto e vispo discorso dell'onorando Ministro delle finanze di mal grado mi conduco a porre indugio all'approvazione di una legge cui molti dicono non soltanto necessaria ma urgente.

Ma l'ufficio centrale non isdegherà, io spero, una opposizione seria, ragionata, e soprattutto conscienziosa, e quanto è poi dell'urgenza, io nettamente dichiaro che non mi sento inclinevole a votare sotto questa specie di tortura morale.

Voterei facilmente una legge che reputasi meno buona, ma non voterò una legge che io stimo positivamente cattiva. Io potrei parlare dieci volte o dodici contrastando palmo a palmo il terreno; mi contenterò di parlare due volte, e sempre assai sobriamente. In tutti i modi poi io confido che il Senato vorrà tenermi per scusato, come dalle mie parole avrà scorto, che io fo opposizione per senso di intima e profonda convinzione.

Signori: io credo, e penso credere il vero, che ad ognuno di noi sieno in uggia le leggi eccezionali.

Che è dunque, io domando in primo luogo a me stesso, che è questo Tribunale nuovo, anormale, straordinario, composto di due Presidenti e dei Vice-presidenti delle due Camere del Parlamento?

Quando il Governo avrà sciolta la Camera elettiva, ditemi un po' dove troverete voi il vostro Tribunale?

Ma io sorvolgo a questa considerazione, e chieggo in secondo luogo se i membri della Corte dei Conti sieno, o no, giudici nella piena e propria accettazione della parola.

A questa interrogazione risponde la dotta ed erudita relazione presentata alla Camera dei Deputati che mi sta sott'occhio, dove a pagina 40 io leggo: « La Corte ha sui conti degli agenti amministrativi una vera giurisdizione; essa decide fra l'agente di pubblica amministrazione e lo Stato. »

E poi a pagina 44: « Il giudizio della Corte dei Conti, sia che assolva, sia che condanni, è sempre un giudizio. »

Succede qui la terza interrogazione: se i giudici della Corte sono veri e proprii giudici, e se debbono o no essere inamovibili i membri di essa?

È vana la domanda, perchè è lì nello Statuto la risposta: Art. 68, « La giustizia emana dal Re; i giudici sono nominati dal Re. Art. 69, « i giudici nominati dal Re, ad eccezione dei giudici di mandamento, sono inamovibili. »

Ora viene qui l'ultima interrogazione, che forma il subbietto del mio discorso.

I membri della Corte dei Conti, quali li costituisce la presente legge, sono eglino veramente, propriamente inamovibili?

Io dico no, recisamente no.

E primamente che vogliamo noi intendere per inamovibilità?

Nel mio concetto, l'inamovibilità non è altro se non se la garanzia della imparzialità del giudizio; certo come egli è il giudice, che ci non può essere nè rimosso, nè altrimenti allontanato dall'ufficio, tranne per sentenza preceduta e accompagnata da tutte le forme di un vero giudizio, quando si tratta di reati ovvero delle minori ma non meno rassicuranti solennità di un semplice giudizio disciplinare.

Vi ha ella questa garanzia nella legge?

Io veggio che i membri della Corte dei Conti non possono essere revocati, nè collocati in riposo, nè altrimenti allontanati dal loro ufficio se non se col parere di una Commissione.

Il parere non è una sentenza! Non possono se non per Decreto reale. Il Decreto reale non è ancora una sentenza.

È noto inoltre che l'articolo dice: « col parere conforme. » Adunque se uno dei giudicanti dissenza, non vi potrà essere sentenza di condanna.

Ora voi vedete, o Signori, che se nella maggior parte dei casi non vi è garanzia per il giudice, può del pari avvenire che non v'abbia sufficiente garanzia per il Governo.

Secondamente per gli elementi di che si compone la Corte, i suoi membri non sono inamovibili.

Leggo l'articolo 9 e il suo capoverso:

« I ragionieri hanno voto deliberativo sugli affari dei quali sono relatori. »

« Possono essere chiamati dal Presidente a supplire ai Consiglieri che sieno assenti od impediti, e in questo caso hanno pure voto deliberativo. »

I ragionieri adunque perciocchè hanno voto deliberativo, sono veri giudici; ma i ragionieri non sono inamovibili.

Dunque avete membri della Corte dei Conti che non sono inamovibili. Ma lo Statuto dispone che sieno inamovibili: dunque noi faremo una legge contraria allo Statuto. Ma una legge contraria allo Statuto non si può fare: dunque questa legge noi non possiamo farla.

Che vale che giusta il capoverso dell'articolo 9 non si possano chiamare ragionieri in numero maggiore di

due o di tre secondochè giudica una sola sezione ovvero giudicano le sezioni riunite?

Lo Statuto non fa eccezione se non se dei giudici di mandamento

Sono giudici di mandamento i ragionieri?

Io passo ad altra considerazione e affermo che non vi ha vera inamovibilità per la natura del Tribunale che deve dare giudizio dei giudici. Io non vo' qui ricercare fin dove sia giusta e utile e opportuna l'ingerenza, o, dirò meglio, la sorveglianza del potere legislativo sul contegno dei membri di un Tribunale che ha così stretta attinenza col bilancio dello Stato. Ma se vi ha taluno cui piaccia il modo col quale è composto il Tribunale, a me non piace.

Voi fate un Tribunale d'uomini politici, d'uomini eminenti sì, ma pur d'uomini necessariamente politici. Or io domando, se qui v'abbia garanzia di giustizia. Suolai dire che i giudici vogliono essere sopra i partiti politici; io non so s'eglino sieno o sopra o sotto o se da un lato meglio che dall'altro. Ben so che i giudici, ond'essere imparziali, debbono stare al di fuori d'ogni partito politico. Pensate voi che sia sicura la giustizia verso un giudice denunciato od accusato, quando egli debba essere giudicato da un Tribunale essenzialmente politico? Essenzialmente politico, io dico, avvegnachè, per quanto grande sia l'ingegno, per quanto grande la probità, impossibil cosa è che uomo mortale si sottragga all'azione dell'ambiente che lo circonda. Perciò non sarà mai uomo superiore al suo secolo; e quale è tra gli uomini più grande, riassume il suo secolo, ma non gli sopresta.

Un Tribunale dunque formato di membri politici, diviene necessariamente un Tribunale politico. Pensate, o Signori, che se da un lato non si hanno a prendere gli uomini quali debbono essere, ma si quali sono, dall'altro è pur vero il dire che non bisogna sempre considerare gli uomini quali sono, ma quali possono essere. Io mi permetto di pregare il Senato di fermarsi sopra questa considerazione, e taccio acciò la lingua non trascorra sì ch'io dica per avventura più che dire non vorrei.

Dopo tutto ciò domando per l'ultima volta, se si possa ritenere che i membri della Corte dei Conti sieno inamovibili? Lo sono, è vero, alquanto più di quello che il sieno i Consiglieri di Stato: e ciò è diritto, chè assurda sarebbe la inamovibilità di un Consigliere di Stato, essendo chè i Consiglieri intanto si ritengono in quanto i loro consigli garbano ai consiglieri.

La legge organica del Consiglio di Stato, sotto la data, se non erro, del 13 ottobre 1859, dispone che nessun Consigliere di Stato possa essere rinvocato, tranne con Decreto personale motivato dal Ministro, con deliberazione del Consiglio dei Ministri. La legge presente appone un'altra garanzia, introduce cioè nel Tribunale un altro elemento estraneo al potere esecutivo. Nel mio concetto la inamovibilità dei Consiglieri di Stato è un'inamovibilità, a così dire, incoata, è l'infanzia del-

l'inamovibilità; l'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti è una inamovibilità, se volete, progredita d'alquanto, la puerizia della inamovibilità. Ma dove troverete voi la inamovibilità adulta, la vera e propria inamovibilità? Voi certo non la troverete fuorchè nella legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, la quale nel titolo 3, capo 1 comincia per definirci innanzi tutto che sia l'inamovibilità.

« Non potranno i giudici esser privati del loro grado o sospesi dall'esercizio del loro ufficio, nè possono senza il loro consenso essere posti a riposo anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla presente legge e secondo le forme in essa, ecc. »

Nell'art. 108 parla dei casi in cui si può far luogo alla revocazione di un giudice inamovibile; nell'articolo 109 tratta del caso in che si fa luogo alla dispensazione con pensione e poi soggiunge: « La revocazione per le cause indicate nei precedenti articoli è ordinata con Decreto reale », ma in che modo? « previa, dice, « declaratoria della Corte di cassazione a sezioni riunite ».

Quindi nel capo 2 sui giudizi di disciplina, in primo luogo espone le cause di tali giudizi, appresso esprime quali sieno le pene disciplinari; nell'art. 130 stabilisce regole sulla giurisdizione, vale a dire, che i giudici di mandamento sono giudicati dai Tribunali di circondario, i giudici di circondario dalle Corti d'appello, i Consiglieri delle Corti d'appello dalla Corte di cassazione, la cassazione infine giudica essa stessa i suoi membri.

Quindi all'art. 134 e nei seguenti parla dell'azione o del procedimento disciplinare, e dà diritto all'incolpato e al Pubblico Ministero di chiedere la revisione delle sentenze dei Tribunali di circondario alla Corte d'appello, e alla Corte di cassazione, permette il ricorso contro le sentenze delle Corti d'appello. Questa è vera inamovibilità, e non quella che vorreste dare ai membri della Corte dei Conti, rinvocabili dall'ufficio col parere conforme di una Commissione con Decreto reale, senza sentenza, senza declaratoria, senza le forme vere di un vero giudizio.

Al postutto, o Signori! la pretesa inamovibilità della Corte dei conti, non è che una inamovibilità apparente. Belle parole che possono dar luogo a fatti tristissimi; e, permettetemi che lo dica, essa è come la fiera del XVII Canto dell'Inferno di Dante:

La faccia sua era faccia d'uom giusto,
Tanto benigna avea di fuor la pelle
E d'un serpente tutto l'altro fusto!

Ora io non mi sento disposto a votare una legge, la quale ha faccia di uomo giusto, ha dolci sembianze, ha benigna e trattabile la pelle, ma ha ancora denti di peccatore e la coda di basilisco (*ilarità*). Confessovi che non confido che il Senato voglia dare approvazione all'emendamento che propongo, e tuttavia io lo propongo, perchè è conseguenza necessaria del mio ragionamento, lo propongo perchè resti come una protesta del Senato contro una legge meno buona; lo propongo

perchè sia un addentellato a fare una legge migliore. Ecco lo :

« I Presidenti, e i Consiglieri della Corte non potranno essere rievocati nè collocati d'ufficio a riposo nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per Decreto reale, previa dichiarazione della stessa Corte a sezioni riunite, nei casi espressi nel titolo terzo, capo primo della legge 13 novembre 1859, e colle forme stabilite nel capo secondo, quando sia caso di semplice giudizio disciplinare ».

È inutile che lo svolga, perchè mi pare che col precedente ragionamento ho svolto abbastanza la mia idea.

Senatore **De Monte**. Domando la parola.

Presidente. Leggerò l'emendamento del Senatore Siotto Pintor. (V. sopra).

Interrogo il Senato se è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è al Senatore De Monte.

Senatore **De Monte**. Se la Corte dei Conti debba avere una mistura di cognizioni politiche, è stato assai bene esaminato dall'onorevole Senatore Pernati, e bene del pari indicato dall'onorevole Senatore Siotto Pintor, ma mi pare che sarà il caso di esaminarlo di proposito quando avremo a discutere dell'art. 19. Per ora stando all'art. 4, io credo che dovremo fermarci all'unica dissamina dell'inamovibilità dei Consiglieri e Presidenti della Corte dei Conti: e dico il vero, quanto alla forma e quanto alla necessità dell'inamovibilità, io credo che nulla si possa aggiungere a ciò che ha così felicemente espresso il Senatore Siotto Pintor, poichè si rischierebbe di dir meno o peggio di quello che egli ha così felicemente espresso.

Io soltanto esporrò al Senato un argomento che mi sembra rafforzi viemaggiormente le ragioni avviluppate dal Senatore Siotto Pintor. Per qual motivo i magistrati in generale sono guarentiti dall'inamovibilità?

Perchè collocati essi in un'atmosfera superiore non debbono avere a guida che l'imparzialità nei loro giudizi, e non debbono risentire l'influenza di chicchessia in guisa che coloro che avessero potuto alle volte esercitarla, e fossero stati frustrati nei loro desideri, non abbiano poi a rifarsi contro il Magistrato integro, contro il Magistrato imparziale.

E se ciò avviene ne' giudici privati, io credo che a mille doppi debba richiedersi pei Magistrati della Corte dei Conti; imperocchè, o Signori, mi pare che l'ufficio che indubitabilmente va ad essi attribuito è il più delicato e il più interessante di quanti se ne possano richiedere, essendo essi soli, gli eminenti sindacatori del Governo.

Or se noi mettiamo questi magistrati cui è demandato un ufficio così sublime in un'atmosfera la quale li renda immuni da ogni attacco, da ogni perplessità, potranno adempiere all'ufficio loro; ma se per poco gli assoggetteremo all'influenza di quei medesimi che debbono essere da essi Magistrati sindacati, noi li metteremo in una falsa posizione.

Ecco perchè io diceva, dal meno al più, se nei giudizi privati i Magistrati ordinari sono guarentiti dalla divisa dell'inamovibilità, a cento volte maggior ragione debbono esserlo i consiglieri della Corte dei Conti, per le cose che appena io ho accennato, e che non credo vi sia bisogno di ulteriormente commentare.

Ma qui poi mi avvicino maggiormente alle idee del sig. Siotto Pintor; onde chieggo, se veramente sia nell'articolo in che versiamo quell'inamovibilità alla quale han diritto di aspirare i Magistrati della Corte dei Conti.

No certamente; poichè, io credo d'aver avuto l'occasione d'esprimerlo altra volta, la presunzione di verità non può derivare altrimenti che dalle sentenze dei Magistrati, e da quella solennità nelle quali, se non verità fisica, o morale, almeno una verità legale può derivare: ed al certo la si può attingere dalla libera discussione, dalla libera difesa, dalla pronunziatura dei Magistrati, e dove vi sia luogo, dall'appellazione contro le costoro deliberazioni.

Ora se tutte queste cose non si avverano nella specie, se l'articolo nel quale noi versiamo non dà questa garanzia, io, o Signori, dirò apertamente che, attese le additate ragioni, apertamente lo rifiuto.

Senatore **Jacquemoud Relatore**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud, Relatore**. Io risponderò poche parole alle eloquenti osservazioni dei due precedenti oratori. Essi hanno argomentato dalla legge sulla inamovibilità dei giudici del 13 novembre 1859, ed hanno voluto applicare le stesse disposizioni alla legge sull'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti.

Ma, o Signori, questo genere d'inamovibilità non si è punto voluto stabilire per i Presidenti e i Consiglieri della Corte dei Conti, imperocchè questa Corte (come i giudici del contenzioso-amministrativo) non appartiene all'ordine giudiziario contemplato nella detta legge del 13 novembre; si è voluto stabilire un'altra regola speciale per garantire l'inamovibilità dei membri della Corte dei Conti, in ragione delle funzioni che sono loro attribuite.

La Corte dei Conti che ha delle attribuzioni politiche, economiche, amministrative e giudiziarie è principalmente stabilita per vigilare, per sindacare la contabilità generale dello Stato e gli operati dei contabili; questa Corte condìuva i due rami del Parlamento nella vigilanza, nel sindacato della contabilità delle spese dello Stato.

Per questo motivo non si è voluto permettere che potessero essere rievocati, nè collocati d'ufficio a riposo, senza la guarentigia di un Decreto reale, preceduto dal parere conforme dei Presidenti e Vice-Presidenti dei due rami del Parlamento, affinchè il Ministero non potesse rimuovere un membro della Corte quando trovasse certe opposizioni nello adempimento regolare delle sue funzioni, ma non si è nè punto nè poco voluto stabilire un giudizio all'esempio di quello che è prescritto dalla

legge 13 novembre per i membri dell'ordine giudiziario, nè adottare le stesse forme di procedura.

Che questa sia l'idea predominante in tutta la legge relativa alla Corte dei Conti, si può riconoscere consultando tutte le leggi consimili dei paesi esteri; si vedrà che in nessuna di esse si adottarono le stesse norme per i membri della Corte dei Conti, in quanto all'inamovibilità, che per i membri dell'ordine giudiziario, ordinario, le quali gli onorevoli proponenti vorrebbero ora introdurre in una Corte a cui è affidata una giurisdizione eccezionale.

Del resto la legge del 30 ottobre 1859, sulla Corte dei Conti, all'articolo 6 che era e che è tuttora in vigore, contiene una simile disposizione, cioè: « che il Presidente ed i Consiglieri sono inamovibili dal giorno del loro ingresso in funzioni, che non potranno essere rinvocati od altrimenti allontanati dal servizio se non per Decreto reale preceduto da parere conforme d'una Commissione composta dei Presidenti e Vice-Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e del Consiglio di Stato. »

Quando la legge attuale fu presentata alla Camera dei Deputati, essa conteneva le stesse disposizioni ora proposte, e la Camera dei Deputati le adottò; quindi la legge venne al Senato, ed il Senato pure adottò le stesse disposizioni.

Ora la proposta che fanno gli onorevoli proponenti avrebbe per effetto di far retrocedere il Senato dal sistema che aveva allora adottato.

La sola differenza che esista tra il sistema votato allora dal Senato, e quello che ora è presentato alle vostre deliberazioni nella presente legge, sta in ciò che, nel progetto adottato dal Senato era stato ammesso l'elemento amministrativo, cioè il Presidente ed i Vice-presidenti del Consiglio di Stato, mentre la Camera dei Deputati non ha creduto di conservare nella Commissione l'elemento amministrativo, opinando che i membri della Corte dei Conti avrebbero una guarentigia sufficiente nel parere dei Presidenti e Vice-presidenti delle due Camere. In sostanza il presente articolo è identico a quello già ammesso dal Senato, meno l'elemento dei Presidenti del Consiglio di Stato nella Commissione che deve dare il suo parere.

Quindi io spero che il Senato vorrà conservare il voto che primitivamente aveva già dato relativo alla guarentigia d'inamovibilità per i membri della Corte dei Conti, mediante la necessità di un Decreto reale preceduto dal parere conforme di una Commissione composta dei Presidenti e Vice-presidenti dei due rami del Parlamento.

Senatore **Siotto Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto Pintor.

Senatore **Siotto Pintor**. Parlo per fare una semplice osservazione. Dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ci si dice che sarebbe un tornar indietro da quello che il Senato ebbe già altra volta approvato. Ma

io a quest'una riduco le mie argomentazioni; i membri della Corte dei Conti sono o non sono giudici? In molti casi lo sono. Ma lo Statuto prescrive che i giudici sieno inamovibili. Adunque se noi torneremo indietro, portilo con buona pazienza l'onorevole Senatore, noi andremo verso lo Statuto.

Presidente. La parola è ora al Senatore Pinelli.

Senatore **Pinelli**. Io ho domandato la parola appunto per rispondere a quello che mi sembrava il perno dell'argomento dell'onorevole Senatore Siotto Pintor.

Non si può certamente lasciar passare inosservato quel dubbio che l'onorevole Siotto Pintor in termini così elevati ed eloquenti ha esposto sopra il punto di questione che ci occupa, se cioè sia o no compatibile l'art. 4 di questo progetto di legge col principio dello Statuto, ed è a questo punto precisamente che intendo richiamare la discussione sollevata dall'onorevole Siotto Pintor.

Egli argomenta dalla parola *giudici* che si trova nello art. 69 dello Statuto; ma questa parola *giudici*, a parer mio, non può riferirsi che ai soli funzionari i quali compongono l'ordine giudiziario.

Abbiamo la legge del 1859 la quale forma una specie di commento autentico allo Statuto in questa parte; essa definisce di quali parti consta l'ordine giudiziario e nello stesso tempo prende a definire, prende ad attuare il principio di inamovibilità; ora in questo ordinamento non è punto questione di attribuzioni della natura di quella di cui ci occupiamo; è d'uopo pertanto porlo a confronto con quello che lo Statuto all'art. 69 intende precisamente di guarentire col principio della inamovibilità.

Signori, il principio di inamovibilità, questo fondamento d'ordine legale sul quale si è tanto disputato teoricamente, non è senza dubbio, come voi ben lo ravvisate, una specie di privilegio che si voglia attribuire ad eminenti funzioni; è un complemento per così dire di quel sistema il quale deve guarentire i diritti che sono oggetto dello Statuto.

Quali sono questi diritti? Sono i diritti dei cittadini; per quanto concerne la discussione dei loro diritti, delle loro sostanze, delle loro vite essi non possono essere distolti dai loro giudici naturali. Ora dirò io: da quale dei rami dell'ordine giudiziario sono distratte quelle attribuzioni che sono attribuite alla Corte dei Conti?

Per poter invocare il principio dell'articolo 69 dello Statuto, bisognerebbe indicare da qual ramo di funzioni attinenti all'ordine giudiziario siano distratte quelli che costituiscono la giurisdizione della Corte dei Conti.

Ma ben lontano che vi sia questa distrazione, quello che è evidente dallo Statuto si è, che i giudici i quali sono muniti d'inamovibilità, sono quelli i quali non hanno attribuzioni politiche.

L'esistenza dell'ordine giudiziario è guarentita dallo Statuto, ma con questo carattere proprio, di non versare che nella sfera delle proprie attribuzioni. Non è quando si tratta di un'istituzione quale è quella della

Corte dei Conti, che ha delle attribuzioni di natura tanto diversa, che si può venire ad argomentare dal principio d'inamovibilità. Mi pare, dice l'onorevole Siotto Pintor: Sono giudici i membri della Corte di Cassazione allora quando statuiscano sopra i conti dei contabili; non bisogna attenerci semplicemente alla superficie della parola ma bisogna ponderarne la sostanza.

Il giudizio che si istituisce davanti alla Corte dei Conti non è quello dello Stato verso dei privati contro dei quali si tratta di muovere un'azione; non è che una sistemazione, una liquidazione della gestione di agenti preposti dallo Stato, la quale si intraprende al cospetto di chi rappresenta lo Stato, davanti alla Corte dei Conti. Questo genere di discussione è una cosa affatto diversa da quella che concerne i diritti dei singoli cittadini.

Non si tratta appunto qui che di liquidare dei conti, non si tratta che di riconoscere l'esistenza regolare dei conti, o dichiararla nelle forme legali. E questa serve poi anche di fondamento per la liberazione non solamente dei contabili, ma di fondamento alla liberazione di tutti gli amministratori, i quali compresi i Ministri, presentano il loro conto al Parlamento.

Dunque questa forma legale non deve far confondere l'istituzione della Corte dei Conti con quella di un Tribunale qualunque. Essa ha una procedura tutta sua, che non è fondata sopra la legge comune: essa non è che una discussione che si viene ad istituire a norma della legge di contabilità per mettere in confronto i fatti con questa legge. Ed in vero, credete voi, o Signori, che qualora lo Stato avesse a muovere un'azione vera contro alcuno il quale fosse accusato di prevaricazione, lo potesse convenire davanti alla Corte dei Conti? Sicuramente nessuno dei miei onorevoli colleghi, e tanto meno i dotti preopinanti Siotto Pintor e De Monte ammetterebbero che la Corte dei Conti fosse giudice competente quando si trattasse di statuire sopra di una concussione, o di un peculato.

Ecco dunque il limite. Qui si arresta il potere della Corte dei Conti. Non si tratta più di esercitare un'autorità determinata da quelle forme particolari nelle quali è circoscritta la discussione che ha luogo davanti alla Corte dei Conti, ma si tratta di attribuzione di ordine giudiziario.

Io non posso stancarmi dal ripeterlo: l'ordine giudiziario è forte, l'ordine giudiziario è rispettabile, ma a condizione che esso non esca dalle sue attribuzioni, e sarebbe far uscire quest'ordine giudiziario dalle sue attribuzioni, sarebbe applicare contro la mente dello Statuto il principio dell'inamovibilità, se si applicasse ad una istituzione la quale ha attribuzioni politiche.

Senatore **Siotto Pintor**. Non credeva di udire dall'onorevole Senatore Pinelli, la confessione che in questa legge non è assolutamente provveduto all'inamovibilità dei giudici.

Senatore **Pinelli**. Secondo lo Statuto no.

Senatore **Siotto Pintor**. Egli afferma che l'inamovibilità non è un privilegio dei giudici; e questo io am-

metto facilmente, e consento pienamente con lui. Osservo per altro che l'inamovibilità è data a' giudici per mantenere in essi il proposito, e ne' popoli l'opinione della giustizia. E per vero, o Signori, la primissima delle libertà è la sicurezza della giustizia.

Or quando avremo noi senza la inamovibilità la sicurezza della giustizia? Non mi passò per la mente il concetto che la Corte dei conti potesse decidere di una concussione. Ma la giustizia e la opinione della giustizia è ella soltanto propria dei giudici pecuni? Con queste osservazioni penso di avere risposto alle cose principali dette dall'onorevolissimo Senatore Pinelli.

Senatore **Mameli**. Onde risolvere la grave questione che intorno all'art. 4 ha sollevato l'onorevolissimo Senatore Siotto Pintor, è d'uopo ridurre ne' suoi veri e giusti termini la questione: lo che parmi non essersi ancora fatto.

Io sono d'accordo nell'ammettere che le guarentigie che si vorrebbero con questa legge stabilire a favore dei Presidenti e dei Consiglieri della Corte dei Conti, non sono una inamovibilità nel vero senso legale, come è stabilito per i magistrati e giudici dell'ordine e gerarchia giudiziaria propriamente detta, dalla legge di organizzazione del 1859.

Ammetto ancora, che se la Corte dei Conti non potesse riguardarsi sotto altro aspetto, che di magistrati giudicanti, il Presidente ed i Consiglieri della medesima dovrebbero senz'altro essere dichiarati inamovibili nel vero senso, nel senso cioè, che non potessero essere in qualunque modo rivotati, salvo che proceda un formale giudizio, ed una sentenza.

Ma la Corte dei Conti non esercita soltanto funzioni giudiziarie, essa ha pure attribuzioni amministrative e politiche. Ora sotto questi due rispetti non possono i membri della medesima godere di una inamovibilità, che non si è mai estesa agli impiegati dell'ordine amministrativo e politico, e sarebbe assurdo il pretendere.

Non potendo pertanto essere ad un tempo amovibili ed inamovibili secondo che sotto l'uno o l'altro rispetto vogliono essere considerati, non altra difficoltà si potrebbe opporre al sistema proposto, se non quella, che possa a prima giunta sembrare più opportuno il separare le funzioni giudiziarie per farle più convenientemente esercitare da giudici inamovibili.

Ma a questo riguardo ovvio si presenta il riflesso, che la specialità della materia su cui principalmente versa la giurisdizione contenziosa della Corte dei Conti essendo di contabilità dello Stato, che richiede lumi, esperienza, prontezza e mezzi che non possono averci nei Tribunali ordinarij, l'utilità della pubblica amministrazione richiede che si faccia una eccezione alla regola della inamovibilità anzichè sacrificare a questa il bene del servizio dello Stato.

Del resto, o Signori, io apprezzo quanto altri mai la prerogativa della inamovibilità: presedendo però ad un magistrato supremo qual è quello del contenzioso am-

ministrativo presso il Consiglio di Stato, cui sono state concesse minori guarentigie di quelle che si vogliono accordare alla Corte dei Conti, ho dovuto nel corso di quasi due anni persuadermi, che la migliore sicurezza della indipendenza dei magistrati è riposta nel carattere delle persone.

Gli uomini onorandi fra i quali ho l'onore di sedere, mi hanno dato tuttodì prove così luminose della loro imparzialità e rettitudine nel giudicare, da rimanerne edificato: come giustizia eziandio vuole, che io qui renda pubblica e solenne testimonianza ai personaggi che attualmente siedono al potere ed a quelli che li precedettero, che niun ostacolo si è mai frapposto al libero corso della giustizia, e di niuna pressione nè anco indiretta si è avuto il più lieve timore o sospetto.

Per queste brevi ragioni non posso consentire nella opinione dell'ottimo mio amico Senatore Siotto Pistor, al cui nobile e brillante ingegno, rara eloquenza e profonda dottrina mi è dolce far plauso al cospetto di questo illustrissimo consesso dinanzi al quale ho avuto l'onore di parlare.

Presidente. Prima di mettere ai voti l'emendamento proposto all'art. 4, lo rileggerò.

« I presidenti e i consiglieri della Corte non potranno essere rinvocati nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo se non per Decreto reale, previa dichiarazione della stessa Corte a sezioni

riunite nei casi espressi nel titolo 3, capo primo della legge 13 novembre 1859, e colle forme stabilite nel capo secondo quando sia caso di semplice giudizio disciplinare ».

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Rileggerò l'art. 4 (V. *Sopra*).

Chi intende approvarlo si alzi.

(Approvato).

Passo all'articolo 5.

Voci. A domani.

Presidente. Interrogo il Senato se intende rinviare la continuazione della discussione attuale a domani.

Voci. Sì, sì.

Presidente. L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente:

Al tocco, riunione negli uffizi per l'esame dei due rimanenti progetti di legge presentati ieri.

Alle 2 in seduta pubblica per la continuazione della discussione in corso e poscia per quelle dei seguenti progetti di legge:

1. Applicazione ad alcune tasse della sovrainposta del decimo di guerra;

2. Autorizzazione della spesa pel compimento dei lavori nel porto di Livorno;

3. Costruzione di un canale d'irrigazione da derivarsi dal Po ed altre relative disposizioni.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).